



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE Settore 3 Tecnico

UFFICIO Ambiente

ORDINANZA Numero 9

Oggetto: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM 10.

IL SINDACO

Visto:

- Che il D.M. 02.04.2002 n. 60 ha fissato i valori limite di qualità dell'aria per gli agenti inquinanti, tra cui i PM 10 (polveri sottili), per i quali il valore limite in 24h per la protezione della salute umana è di 50 mg/mc (da intendersi come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superarsi più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- Che il D. Lgs. 155/2012 ha fissato il valore limite per la frazione delle polveri sottili c.d. PM2.5, per i quali il limite è calcolato come media annua da rispettare a partire dal 1° gennaio 2015;
- Che il Decreto Legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito con Legge n. 103 del 10 agosto 2023, in particolare l'art. 10 "Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147" ha precisato le disposizioni in merito alle pratiche agricole nelle aree soggette a superamenti dei valori di PM10 nell'aria;
- Che la Regione Veneto ha approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004 (BURV n. 130 del 21.12.2004) il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, con successivo aggiornamento approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19.04.2016;
- Che il Comune di Castelfranco Veneto, in base ai criteri di cui al citato Piano, era inserito nelle "zone A" per i parametri relativi alle polveri sottili (PM10) e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e nelle "zone B" per i parametri relativi al benzene e biossido di azoto (NO2);
- Che in base all'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1855/2020 e realizzato da Arpav in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 155/2010 il Comune di Castelfranco Veneto rientra in zona IT0522 "Pianura" e non fa parte di agglomerati;

Visto che la Regione Veneto:

- Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 122 del 23 febbraio 2015 ha dato "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006" sul divieto di combustioni all'aperto durante tutto il periodo invernale;

- Con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 ha approvato l'Aggiornamento al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha recepito "l'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", c.d. "Accordo Padano" e che tale accordo è stato sottoscritto il 9 giugno 2017 dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 ha demandato ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza Regionale e dei Tavoli Tecnici Zonali;
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021 ha approvato il "pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea";
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 9 agosto 2021 ha approvato gli indirizzi operativi a supporto per la corretta applicazione delle misure indicate dalla deliberazione n. 238/2021 citata;

Richiamata la seduta del Tavolo Tecnico Zonale del 28 settembre 2023 durante il quale sono stati illustrati i dati di rilevazione di Arpav sulla qualità dell'aria dell'ultimo anno che confermano l'andamento medio degli anni passati, con qualche miglioramento dei dati relativi alle concentrazioni di PM10, in particolare nel numero di superamenti/anno, pur mantenendo lo sfioramento del limite di legge, ed è stato confermato il pacchetto di misure straordinarie disposto dalla Regione Veneto;

Ricordato che l'Accordo Padano prevede:

- Che le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto; il sistema di azioni è modulato su tre gradi di allerta per il PM10 con un sistema "a semaforo" e precisamente:
 - **nessuna allerta – semaforo verde:** nessun superamento misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/cm) della concentrazione di PM10;
 - **livello di allerta 1 – semaforo arancio:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorno di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - **livello di allerta 2 – semaforo rosso:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorno di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- Arpav, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì non festivi;
- Che le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì, giovedì e sabato) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- Che i cittadini potranno visualizzare le informazioni Arpav relative ai livelli di allerta all'indirizzo: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;

Dato atto che l'Accordo Padano prevede, tra le altre, misure di limitazione alla circolazione veicolare per le autovetture private e per i veicoli commerciali diesel, "*da applicare prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale*", come sottolineato dall'art. 2 comma 1 lett. a) del testo;

Dato atto che nel Comune di Castelfranco non è ancora attivo un servizio di trasporto pubblico locale adeguato, e che si reputa opportuno individuare la zona entro la quale applicare il divieto, in modo tale da preservare la possibilità di spostamento ai cittadini non serviti dai mezzi di un sistema di trasporto urbano nel territorio;

Ritenuto pertanto di individuare a tale scopo nel centro storico all'interno delle mura cittadine, con ingresso da Via Garibaldi e Via Francesco Maria Preti la zona di divieto al transito dei veicoli, secondo gli indirizzi operativi contenuti nella DGRV 1089 del 9 agosto 2021;

Ritenuto, tutto ciò premesso, di recepire le misure straordinarie per la qualità dell'aria stabilite con le deliberazioni di Giunta Regionale citate;

Visti:

- La deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 27/05/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004 e successivo aggiornamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 19.04.2016;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1908 del 29/11/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6.6.2017;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 23/03/2021;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 ;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito con Legge n. 103 del 10 agosto 2023;

ORDINA

Dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024:

A. Di individuare una zona NO SMOG del centro storico nella quale applicare le misure di limitazione al traffico, e precisamente l'intera area interna alle mura cittadine, con ingresso da Via Francesco Maria Preti e Via Garibaldi, nella quale si istituisce:

1. Il divieto di circolazione dei veicoli nell'intera area NO SMOG interna al Castello, con ingresso da Via Francesco Maria Preti e Via Garibaldi:

In condizioni di nessuna allerta – **livello verde**, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 divieto di circolazione dei veicoli

Categoria M e N

- Benzina Euro 0 o Euro 1
 - Diesel Euro 0, Euro 1, Euro2 Euro 3 e Euro 4
- Cicli e motocicli L Euro 0

In condizioni di primo livello di allerta – **livello arancio**, tutti i giorni di allerta, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, divieto di circolazione dei veicoli

Categoria M

- Benzina Euro 0, Euro 1, Euro2
- Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5

Categoria N

- Benzina Euro 0, Euro 1, Euro 2
 - Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
- Cicli e motocicli L Euro 0 e Euro 1

In condizioni di secondo livello di allerta – **livello rosso** tutti i gironi di allerta, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, divieto di circolazione dei veicoli:

Categoria M

- Benzina Euro 0, Euro 1 e Euro 2
- Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5

Categoria N

- Benzina Euro 0, Euro 1 Euro 2
- Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 (per queste ultime divieto solo dalle ore 8.30 alle ore 12.30)

Cicli e motocicli L Euro 0 e Euro 1

2. **Il divieto di circolazione di tutte le categorie di veicoli, ad esclusione di quelli elettrici, nell'intera area NO SMOG interna alle mura cittadine, con ingresso da Via Francesco Maria Preti e Via Garibaldi** dalle ore 8.30 alle ore 18.30 una domenica al mese, nel periodo ottobre 2023 -aprile 2024 compreso, secondo il seguente calendario:

- 15 ottobre 2023
- 19 novembre 2023
- 17 dicembre 2023
- 21 gennaio 2024
- 18 febbraio 2024
- 17 marzo 2024
- 14 aprile 2024

3. **Le limitazioni alla circolazione ai punti 1 e 2 si intendono con le seguenti eccezioni e deroghe:**

- Veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale come veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, dei VV.FF. della CRI, dei corpi e servizi della Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione Civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale;
- Veicoli di pronto soccorso sanitario;
- Scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
- Veicoli muniti di contrassegno per il trasporto di portatori di handicap e esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore stesso;
- Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- Autovetture a targa speciale definiti dall'art. 54, lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- Carri funebri;
- Veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/677CE come modifica della direttiva 2002/39/CE;
- Veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del MIN. DEI Trasp. 332/1998;
- Veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei propri ordini, di operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- Veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

- Veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'art. 60, comma 4 del D. Lgs.285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art. 216 del DPR 495/1992 in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Federation Internationale des Vehicules Ancienes (FIVA);
- Veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio e di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza.

B. Di applicare le seguenti misure su tutto il territorio comunale:

- 1. Obbligo di spegnimento dei motori dei seguenti mezzi in tutto il territorio comunale:**
 - a) degli autobus compresi quelli di linea, in generale nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo di stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
 - b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli trasporto cose anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
 - c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza dei semafori e dei passaggio a livello;
 - d) dei treni e/o locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta.
- 2. Il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas):
 - a) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016 **in allerta verde**;
 - b) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016 **in allerta arancio e rosso**;
- 3. L'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'all. X, parte II sez. 4 par. 1 lett. d) alla parte V del D. Lgs, 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.
- 4. La riduzione delle temperature medie per il riscaldamento civile:**
 Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i.:
 - a) A massimi 19° C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/39 con le sigle:
 - E.1 – residenza e assimilabili;
 - E.2 – uffici e assimilabili;
 - E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E-5 – attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 – attività sportive;
 - b) A massimi 17°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili.
 I titolari/rappresentanti di siti produttivi possono richiedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;

- con l'energia termica per la climatizzazione degli ambiente derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Sono esclusi dal rispetto delle seguenti limitazioni:

- a) gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;
- b) gli edifici adibiti a piscine.

5. **Il divieto di climatizzare** i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:

- a) Cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
- b) Box, garage, depositi.

6. **Il divieto di combustioni all'aperto anche in ambito rurale di residui vegetali** dal 1 ottobre 2023 fino al 30 aprile 2024, con le seguenti eccezioni, le quali comunque devono rispettare le dovute modalità di sicurezza e precauzioni stabilite dalla legge:

- a) Dei tradizionali falò dell'Epifania organizzati esclusivamente da Associazioni, Comitati di Quartiere, Parrocchie nel mese di gennaio 2023 con utilizzo del solo materiale vegetale proveniente dalla potatura delle piante e delle siepi, solo se oggetto di specifica Ordinanza Sindacale in deroga al presente provvedimento;
- b) dei casi soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;
- c) di nidi di processionaria del pino che danneggia le piante di conifere e le resinose in genere;

Le deroghe previste alle lettere b) e c) dovranno avere la seguente disciplina:

- autocertificazione dell'interessato da presentare al Comune almeno 7 giorni prima compilando il modulo allegato alla presente ordinanza;
- sul luogo di produzione, ad almeno 30 metri dall'abitazione, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ed a non meno di 100 metri da zone boschive, in cumuli di dimensione limitata, con una larghezza inferiore ai 3 metri e comunque non superiore a 3 metri steri per ettaro al giorno, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte dell'abbruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente;
- in giornate preferibilmente umide e in assenza di vento, nell'intervallo temporale 08.00/16.00;
- con la costante vigilanza durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco. E' severamente vietato abbandonare la zona prima della completa estinzione di focolai e braci, il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere e/o differire la combustione autorizzata in deroga.

7. **Il divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore arancio o rosso** per inquinamento atmosferico, **dal 1° ottobre 2023 al 15 aprile 2024**; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

AVVISA

1. **La presente ordinanza ha efficacia dal 1° ottobre 2023 fino alle ore 24,00 del 30 aprile 2024.**

2. A carico dei trasgressori son previste le seguenti sanzioni:

- per chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e salvo che i fatti non costituiscano più gravi reati, da € 25,00 a € 500,00 previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981;
- per chiunque violi il divieto di bruciare materiali vegetali nel luogo di produzione, in violazione dell'art. 10 del Decreto Legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito con Legge n. 103 del 10 agosto 2023, la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00 definita dal comma 4 del medesimo art. 10, secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981;
- per chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981, salvo norme speciali.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e inviata a tutti i settori comunali e a tutti i sotto elencati soggetti interessati:

- Comando di Polizia Municipale;
- Regione del Veneto;
- Provincia di Treviso – Settore Ecologia e Ambiente;
- Azienda ULSS n. 2;
- ARPAV - Dipartimento provinciale di Treviso;
- MOM – Azienda di Trasporto Pubblico Locale;
- Ferrovie dello Stato compartimento movimento Mestre;
- Prefettura di Treviso;
- Corpo Forestale dello Stato – comando Provinciale di Treviso;
- Compagnia Carabinieri di Castelfranco Veneto.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione.

ORDINA

Dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024:

B. Di individuare una zona NO SMOG del centro storico nella quale applicare le misure di limitazione al traffico, e precisamente l'intera area interna alle mura cittadine, con ingresso da Via Francesco Maria Preti e Via Garibaldi, nella quale si istituisce:

4. Il divieto di circolazione dei veicoli nell'intera area NO SMOG interna al Castello, con ingresso da Via Francesco Maria Preti e Via Garibaldi:

In condizioni di nessuna allerta – **livello verde**, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 divieto di circolazione dei veicoli

Categoria M e N

- Benzina Euro 0 o Euro 1
 - Diesel Euro 0, Euro 1, Euro2 Euro 3 e Euro 4
- Cicli e motocicli L Euro 0

In condizioni di primo livello di allerta – **livello arancio**, tutti i giorni di allerta, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, divieto di circolazione dei veicoli

Categoria M

- Benzina Euro 0, Euro 1, Euro2
- Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5

Categoria N

- Benzina Euro 0, Euro 1, Euro2
- Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4

Cicli e motocicli L Euro 0 e Euro 1

In condizioni di secondo livello di allerta – **livello rosso** tutti i gironi di allerta, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, divieto di circolazione dei veicoli:

Categoria M

- Benzina Euro 0, Euro 1 e Euro 2
- Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5

Categoria N

- Benzina Euro 0, Euro 1 Euro 2
- Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 (per queste ultime divieto solo dalle ore 8.30 alle ore 12.30)

Cicli e motocicli L Euro 0 e Euro 1

5. **Il divieto di circolazione di tutte le categorie di veicoli, ad esclusione di quelli elettrici, nell'intera area NO SMOG interna alle mura cittadine, con ingresso da Via Francesco Maria Preti e Via Garibaldi** dalle ore 8.30 alle ore 18.30 una domenica al mese, nel periodo ottobre 2023 -aprile 2024 compreso, secondo il seguente calendario:

- 15 ottobre 2023
- 19 novembre 2023
- 17 dicembre 2023
- 21 gennaio 2024
- 18 febbraio 2024
- 17 marzo 2024
- 14 aprile 2024

6. **Le limitazioni alla circolazione ai punti 1 e 2 si intendono con le seguenti eccezioni e deroghe:**

- Veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale come veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, dei VV.FF. della CRI, dei corpi e servizi della Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione Civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale;
- Veicoli di pronto soccorso sanitario;
- Scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
- Veicoli muniti di contrassegno per il trasporto di portatori di handicap e esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore stesso;
- Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- Autovetture a targa speciale definiti dall'art. 54, lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- Carri funebri;
- Veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/677CE come modifica della direttiva 2002/39/CE;
- Veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del MIN. DEI Trasp. 332/1998;

- Veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei propri ordini, di operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- Veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- Veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'art. 60, comma 4 del D. Lgs.285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art. 216 del DPR 495/1992 in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Federation Internationale des Vehicules Ancienes (FIVA);
- Veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio e di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza.

C. Di applicare le seguenti misure su tutto il territorio comunale:

- 8. Obbligo di spegnimento dei motori dei seguenti mezzi in tutto il territorio comunale:**
 - e) degli autobus compresi quelli di linea, in generale nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo di stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
 - f) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli trasporto cose anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
 - g) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza dei semafori e dei passaggio a livello;
 - h) dei treni e/o locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta.
- 9. Il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas):
 - c) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016 **in allerta verde**;
 - d) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016 **in allerta arancio e rosso**;
- 10. L'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'all. X, parte II sez. 4 par. 1 lett. d) alla parte V del D. Lgs, 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.
- 11. La riduzione delle temperature medie per il riscaldamento civile:**

Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i.:

 - c) A massimi 19° C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/39 con le sigle:
 - E.1 – residenza e assimilabili;
 - E.2 – uffici e assimilabili;
 - E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E-5 – attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 – attività sportive;
 - d) A massimi 17°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili.

I titolari/rappresentanti di siti produttivi possono richiedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;
- con l'energia termica per la climatizzazione degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Sono esclusi dal rispetto delle seguenti limitazioni:

- c) gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;
- d) gli edifici adibiti a piscine.

12. Il divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:

- c) Cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
- d) Box, garage, depositi.

13. Il divieto di combustioni all'aperto anche in ambito rurale di residui vegetali dal 1 ottobre 2023 fino al 30 aprile 2024, con le seguenti eccezioni, le quali comunque devono rispettare le dovute modalità di sicurezza e precauzioni stabilite dalla legge:

- d) Dei tradizionali falò dell'Epifania organizzati esclusivamente da Associazioni, Comitati di Quartiere, Parrocchie nel mese di gennaio 2023 con utilizzo del solo materiale vegetale proveniente dalla potatura delle piante e delle siepi, solo se oggetto di specifica Ordinanza Sindacale in deroga al presente provvedimento;
- e) dei casi soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;
- f) di nidi di processionaria del pino che danneggia le piante di conifere e le resinose in genere;

Le deroghe previste alle lettere b) e c) dovranno avere la seguente disciplina:

- autocertificazione dell'interessato da presentare al Comune almeno 7 giorni prima compilando il modulo allegato alla presente ordinanza;
- sul luogo di produzione, ad almeno 30 metri dall'abitazione, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ed a non meno di 100 metri da zone boschive, in cumuli di dimensione limitata, con una larghezza inferiore ai 3 metri e comunque non superiore a 3 metri steri per ettaro al giorno, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte dell'abbruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente;
- in giornate preferibilmente umide e in assenza di vento, nell'intervallo temporale 08.00/16.00;
- con la costante vigilanza durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco. E' severamente vietato abbandonare la zona prima della completa estinzione di focolai e braci, il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere e/o differire la combustione autorizzata in deroga.

14. Il divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore arancio o rosso per inquinamento atmosferico, **dal 1° ottobre 2023 al 15 aprile 2024**; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

AVVISA

3. La presente ordinanza ha efficacia dal 1° ottobre 2023 fino alle ore 24,00 del 30 aprile 2024.

4. A carico dei trasgressori son previste le seguenti sanzioni:

- per chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e salvo che i fatti non costituiscano più gravi reati, da € 25,00 a € 500,00 previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981;
- per chiunque violi il divieto di bruciare materiali vegetali nel luogo di produzione, in violazione dell'art. 10 del Decreto Legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito con Legge n. 103 del 10 agosto 2023, la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00 definita dal comma 4 del medesimo art. 10, secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981;
- per chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981, salvo norme speciali.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e inviata a tutti i settori comunali e a tutti i sotto elencati soggetti interessati:

- Comando di Polizia Municipale;
- Regione del Veneto;
- Provincia di Treviso – Settore Ecologia e Ambiente;
- Azienda ULSS n. 2;
- ARPAV - Dipartimento provinciale di Treviso;
- MOM – Azienda di Trasporto Pubblico Locale;
- Ferrovie dello Stato compartimento movimento Mestre;
- Prefettura di Treviso;
- Corpo Forestale dello Stato – comando Provinciale di Treviso;
- Compagnia Carabinieri di Castelfranco Veneto.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione.

Visto: Il Dirigente del Settore 3 Tecnico

Li, 29/09/2023

IL SINDACO
Stefano Marcon

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Marcon Stefano in data 29/09/2023